

Assemblea Regionale Siciliana

CX

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDI 30 LUGLIO 1948

Presidenza del Presidente **CIPOLLA**

INDICE

	pag.	Pag
Sul processo verbale:		
PRESIDENTE	1985	MONASTERO 1991 1992 1994 1999 2000
Interrogazione (Annunzio):		ARDIZZONE 1996
PRESIDENTE	1986	ADAMO IGNAZIO 1997
Interpellanze (Annunzio):		MARCHESE ARDUINO 1997
PRESIDENTE	1986 2000	NAPOLI 1999
Proposte di legge di iniziativa parlamentare (Annunzio):		
PRESIDENTE	1986	ALLEGATO
Ordine del giorno (Inversione):		Risposta del Presidente della Regione ad una interrogazione dell'onorevole Cusumano Geloso 2001
LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	1986	Risposta del Presidente della Regione ad una interrogazione dell'onorevole Pantaleone 2002
PRESIDENTE	1986	Risposta del Presidente della Regione ad una interrogazione dell'onorevole Caciola 2002
Disegno di legge (Seccito della discussione: « Provvedimenti in materia agricola per l'annata agraria 1947-48 (158):		
PRESIDENTE	1986 1987 1989 1990 1991	
	1992 1996 1997 1999 2000	
CASTORINA	1986	
CRISTALDI	1986 1987 1988 1989 1991 1992	
	1993 1995 1996 1997 1998 1999	
MONTEMAGNO	1987	
BIANCO, relatore	1987 1989	
	1990 1991 1992 19 6 1997	
LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	1987 1988 1989 1991 1992	
	1993 1995 1996 1997 1999 2000	
BONAJUTO	1988 1991	
VERDUCCI PAOLA	1989	
COSTA	1989	
MARINO	1990 1991 1992 1996 1997	
STARABBA DI GIARDINELLI	1990 1991 1992 1993	
	1094 1997 1998 2000	
GALTABIANO	1990 1993 1994	
SEMERARO	1991 1992 1994 1995 1996 1998	
GUGINO	1991 1996 1907	

La seduta comincia alle ore 10,35.

Sul processo verbale.

PRESIDENTE comunica che del processo verbale della seduta precedente sarà data lettura all'inizio della seduta pomeridiana.

Annunzio di interrogazione

GENTILE, segretario, dà lettura della seguente interrogazione pervenuta alla Presidenza:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente della Regione, per sapere se sia vero ciò che è emerso dalla discussione dell'interpellanza dell'onorevole Berti alla Camera dei deputati, riguardo trattative per un prestito di notevole entità che il Governo regionale intenderebbe contrarre con il Governo americano o con Enti privati americani; e, nel caso affermativo, perché voglia dire: a) in quale modo sarebbe stata superata l'inibizione

dell'articolo 41 dello Statuto regionale secondo cui il Governo della Regione può contrarre soltanto prestiti interni; b) a quali fini e a quali condizioni verrebbe contratto il prestito. »

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento di urgenza)

BONFIGLIO, POTENZA, MARE GINA, NICASTRO, LO PRESTI CONCETTO, BOSCO, MARINO, SEMERARO, ADAMO IGNAZIO, CUFFARO, MONDELLO, COLDI, PANTALEONE.

PRESIDENTE comunica che la interrogazione testè letta sarà iscritta all'ordine del giorno, per essere svolta a suo turno.

Annunzio di interpellanza.

GENTILE, segretario, dà lettura della seguente interpellanza pervenuta alla Presidenza:

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'Assessore al lavoro, alla previdenza ed alla assistenza sociale, per sapere se l'I.N.G.I.C. (Istituto Nazionale Gestione Imposte Consumo) con sede a Roma, via Zucchelli n. 16, Ente di diritto pubblico sotto il diretto controllo dei Ministeri dell'interno e delle finanze, appaltatore per la riscossione di imposte di consumo in molte città della Regione, è autorizzato a licenziare insindacabilmente il proprio personale anche senza un plausibile motivo. Nel caso affermativo desidera conoscere se lo Assessorato è disposto, ed in che modo, a tutelare gli interessi della categoria degli impiegati, dipendenti dall'Istituto, esposti all'arbitrio dell'Ente appaltatore. »

(L'interpellante chiede lo svolgimento di urgenza)

DANTE

PRESIDENTE comunica che la interpellanza testè letta sarà iscritta all'ordine del giorno, per essere svolta a suo turno.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE comunica che sono pervenute, da parte del Governo, le risposte scritte alle interrogazioni degli onorevoli Cusumano, Geloso, Pantaleone e Cacciola e che esse saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di proposte di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE comunica che l'onorevole Germanà ha presentato la seguente proposta di legge: « Ripartizione proporzionale delle

sovraimposte comunali sui terreni e sui fabbricati (167).

Comunica, inoltre, che l'onorevole Adamo Domenico ha presentato la seguente proposta di legge: « Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala » (168).

Propone che la presa in considerazione di tali proposte di legge sia posta all'ordine del giorno della seduta successiva.

(Così resta stabilito)

Inversione dell'ordine del giorno.

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste, chiede l'inversione dell'ordine del giorno, onde procedere subito al seguito della discussione del disegno di legge sui provvedimenti in materia agricola.

PRESIDENTE pone ai voti l'inversione dell'ordine del giorno chiesta dall'onorevole La Loggia.

(E' approvata)

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia agricola per l'annata agraria 1947-48 » (158).

PRESIDENTE, dopo avere ricordato che nella precedente seduta la discussione fu sospesa dopo l'approvazione dell'articolo 5, passa all'articolo 6:

« Le quote di ripartizione di cui all'articolo 5 della presente legge saranno aumentate del 5 % dell'intero prodotto a favore del mezzadro qualora si tratti di terreni a cultura arborea la cui superficie sia coperta dalla proiezione della chioma degli alberi per non meno del 50 % dell'intera superficie ed il prodotto degli alberi sia stato escluso dalla mezzadria. La maggiorazione sarà del 10 % nelle ipotesi previste dagli articoli 3 e 4 della presente legge. »

Comunica che l'onorevole Marino ha presentato il seguente emendamento:

sostituire le parole: « per non meno del 50% » con le altre: « per non meno del 20% »

CASTORINA osserva che la riduzione proposta dall'onorevole Marino è esagerata.

MARINO ribatte che, quando la superficie è alberata per il 50 %, il seminativo è quasi inesistente.

CRISTALDI ricorda che il patto collettivo fascista — stipulato, cioè, in un'epoca detestata — vietava la concessione del suolo con l'esclusione del soprasuolo; l'ammettere il contrario costituirebbe, dal punto di vista giuri-

dico un patto angarico e, dal punto di vista tecnico, una aberrazione, in quanto determinerebbe una scissione nella conduzione relativa alla stessa unità fondiaria. Ritiene, pertanto, che debba essere mantenuto tale criterio, che fu tenuto presente anche nella legge dell'anno precedente, e che occorra, quindi, sostituire all'articolo in discussione, una norma, con la quale si stabilisca che, allorquando si procede alla concessione del suolo debba intendersi concesso anche il soprasuolo; si ripeterebbe, in sostanza, un principio tecnico ammesso dallo stesso fascismo.

Al contrario, però, la Commissione ed il Governo non si sono preoccupati di chiarire la questione, come sarebbe stato giusto ai fini del miglioramento agrario; ma hanno ammesso la possibilità di tali patti angarici.

Infatti, nel caso in cui un fondo sia coperto per il 50% dagli alberi, si deve considerare che almeno un quarto della produzione cerealicola va perduta, in quanto la resa del seminato sotto le chiome degli alberi è circa la metà di quella che normalmente si ottiene. Concedendo, in tal caso, un aumento del 5% della quota mezzadrile, si sottrae al mezzadro il 20% di un risarcimento di danni dovuti ad un patto angarico del proprietario non voluto dal mezzadro stesso.

Trattasi, a suo avviso, di elementi obiettivi che l'Assemblea, nell'esercizio della sua funzione legislativa, deve valutare, salvo che non si voglia continuare ad imporre, a colpi di maggioranza, la volontà di determinati settori. (*Commenti e proteste a destra ed al centro*)

MONTEMAGNO osserva che questo è uno slogan.

CRISTALDI, replica che, sino a questo momento, la maggioranza ha potuto rendere legale la illegalità documentata. (*Vivaci proteste al centro e a destra*) Aggiunge che la maggioranza dovrebbe avere il coraggio di subire le conseguenze di tale comportamento, del quale dovrebbe vergognarsi, poiché le sue parole si riferiscono ai fatti, che non possono essere smentiti. (*Animata discussione nell'Aula - Richiami del Presidente*)

Ribadisce, quindi, che, ove non si tenesse conto della imprescindibile valutazione tecnica da lui indicata, verrebbero lesi gli interessi dei mezzadri, i quali, pur lavorando come negli altri casi, subirebbero una perdita del 25% di cui verrebbero risarciti soltanto per il 5%.

Si associa, pertanto, all'emendamento Marino, sostenendo, che ove non si volesse diminuire la percentuale di arborato al 20%, si dovrebbe aumentare la percentuale di maggiorazione della quota mezzadrile.

BIANCO, *relatore*, dichiara che la Commissione, avendo già esaminato quanto è stato detto dall'onorevole Cristaldi, insiste nel proprio testo.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, rileva che l'articolo in esame era contenuto nella legge regionale dell'anno precedente, di cui lo stesso onorevole Cristaldi aveva chiesto la proroga.

CRISTALDI fa osservare di avere chiesto, però, la proroga di tutte le disposizioni di quella legge.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, ritiene, peraltro, infondate le critiche mosse dall'onorevole Cristaldi, in quanto l'articolo non si riferisce a terreni coperti per oltre il 50% da alberi ma a terreni coperti per oltre il 50% «dalla proiezione delle chiome degli alberi», come è stabilito nella legislazione catastale per la classificazione dei terreni in seminativi specializzati.

Non crede, poi, che l'approvazione di tale articolo possa recare pregiudizio alla stipulazione dei nuovi patti colonici, in quanto la disposizione si riferisce al passato e, intervenendo alla fine dell'annata agraria, non può stabilire un principio opposto a quello che ha informato i rapporti contrattuali tra le parti, già esauritisi.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Marino.

(*E' respinto*)

Pone, quindi, ai voti l'articolo 6.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 7:

« Nel caso di terreni a speciale preparazione per i quali i capitolati provinciali collettivi vigenti prevedono una ripartizione in favore del colono inferiore al 50% sarà aggiunta alla quota a questi spettante una maggiorazione pari al 7% dell'intero prodotto, ove non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 3 della presente legge. »

Comunica che l'onorevole Cristaldi ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« In ogni caso la quota di prodotto spettante al mezzadro, colono o compartecipe non potrà essere inferiore al 50%. »

CRISTALDI ricorda che la precedente legge regionale, a cui poc'anzi si riferiva l'onorevole Assessore all'agricoltura, disponeva all'articolo 2 che, nei casi in cui fosse prevista dai vigenti capitolati di colonia una ripartizione più favorevole del 50% per il concedente, le divisioni si dovessero fare in ragione del 50%. Nel richiamarsi a tale precedente,

dichiara — con formale richiesta di inserzione a verbale — che, nel caso in cui si dovesse approvare il testo proposto dal Governo e dalla Commissione, si violerebbe nella forma più inequivocabile il D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 311, recepito dalla Regione e non violabile a norma dello Statuto. Dispone, infatti, tale decreto che, nel caso di speciale concorso del concedente, la quota di prodotto spettante al mezzadro, colono o compartecipe, può essere proporzionalmente ridotta, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al 50 %.

Prevenendo il richiamo all'eccezione contenuta, a tal riguardo, nel decreto Aldisio — che l'onorevole Assessore all'agricoltura non mancherà di fare, perché, quando i documenti convergono, hanno sempre valore, — ricorda di avere già dimostrato nelle precedenti sedute che nel 1945 poteva derogarsi ad una disposizione legislativa nazionale concernente materia di lavoro, in quanto non vigeva lo Statuto regionale che ciò espressamente vieta.

Chiede, pertanto, che il suo emendamento venga accolto e che le sue considerazioni sulla violazione dello Statuto risultino dal verbale, per avere la possibilità di dimostrare, ove esso non fosse accolto, la sistematica violazione dello Statuto, che dovrebbe costituire una garanzia per tutti, e di sollecitare, a tal fine, l'intervento dei competenti organi nazionali.

BONAJUTO dichiara che la Commissione insiste nell'articolo 7 così come esso è stato formulato.

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste, osserva che l'interpretazione data dall'onorevole Cristaldi al decreto Gullo è giuridicamente inesatta — come ha già ampiamente dimostrato l'anno scorso in occasione della discussione della precedente legge regionale. — per cui non si verifica la violazione della lettera f) dell'articolo 17 dello Statuto, dallo stesso onorevole Cristaldi denunziata. Infatti, a meno che non si vogliano interpretare le leggi prescindendo dal loro testo, dall'articolo 1 del decreto si deduce che la norma in esso contenuta si riferisce ai casi in cui il concorso del concedente alle spese culturali non era inizialmente previsto dal contratto di colonia. Se così non fosse stato, non si giustificherebbe la facoltà, attribuita dall'articolo 1 al colono o al compartecipe a cui sia stato concesso il terreno «nudo», di ottenere che le spese culturali siano divise in parti uguali, fissando in tal caso la ripartizione in ragione di 2/5 al concedente e di 3/5 al colono.

Osserva, quindi, che la disposizione dello articolo 2 dello stesso decreto Gullo — relativa alla riduzione proporzionale delle quote, nel caso di speciale concorso del concedente,

ed alla determinazione del limite minimo inderogabile del 50 % — si riferisce sempre alla ipotesi prevista dal precedente articolo 1, e cioè al caso in cui il proprietario abbia concesso solo il terreno «nudo», senza impegnarsi a concorrere in spese culturali.

CRISTALDI non comprende come possa essere esclusa dal contratto la valutazione della precedente coltura.

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste, ribadisce che l'articolo 2 del decreto Gullo si riferisce al caso di concessione di «nudo» terreno, senza che esista, per il proprietario, alcun obbligo di partecipazione alle spese culturali.

CRISTALDI afferma che tali argomentazioni equivalgono a «castelli di carta».

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste, prosegue, rilevando che, ove sia stato concesso «nudo» terreno ed il colono si sia avvalso della facoltà di chiedere il concorso del concedente alla metà delle spese culturali possono verificarsi due ipotesi: che non si tratti di terreno dotato di particolare feracità, ed allora la ripartizione avviene sempre in ragione del 60 % e 40%; che si tratti, invece, di terreno dotato di particolare feracità, ed allora si verifica una riduzione proporzionale dalla quota del colono, la quale, però, in ogni caso non può essere inferiore al 50 %. Ribadisce che l'ipotesi base è sempre la concessione del terreno «nudo», alle cui spese culturali il proprietario non si sia impegnato, per contratto, a concorrere.

Rileva che tale ipotesi non si verifica in Sicilia, ove, per consuetudine e per patto collettivo, ricorre, invece, la colonia parziaria, nella quale il proprietario concorre normalmente alle spese culturali. Da ciò consegue, a suo avviso, che il limite del 50 % stabilito dall'articolo 2 del decreto Gullo non può riferirsi a tale tipo di contratto che ha natura e caratteristiche diverse da quelle ipotizzate all'articolo 1 del decreto stesso. Esso può riferirsi soltanto a quel tipo di contratto che, in Sicilia, viene qualificato, più che mezzadria impropria, «terratico» e che, prevedendo la concessione del terreno per un corrispettivo costituito da una quota fissa in natura o in denaro, non ha nulla a che vedere con il contratto di colonia parziaria, che è regolato dai vigenti capitoli collettivi.

Trattandosi, pertanto, di una ipotesi sostanzialmente diversa e che peraltro non si verifica in Sicilia, non vi sarebbe luogo a violazione alcuna dell'articolo 17 stabilendo, per un evidente criterio di giustizia e di tecnica, una proporzionale riduzione della quota mezzadri-

le ove il concedente abbia eseguito a sue spese la preparazione del maggese nudo o di foragere o di fave e la prima aratura precedente alla semina.

CRISTALDI osserva che l'anno scorso non si fece appello alla tecnica.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, aggiunge che, ove non si concedesse un giusto compenso al concedente che abbia sostenuto le spese per tali lavori, lo si metterebbe in condizione di non provvedere alla preparazione di maggese, come prevista dai capitolati di colonia, che addossa al colono la sola semina. Trattasi, peraltro, di lavori che importano spese particolarmente notevoli, che non possono essere disconosciute da chiunque abbia una benchè minima cognizione di agricoltura.

Rileva, inoltre, che l'articolo in esame è più favorevole per il colono, di quanto non lo fosse il decreto Aldisio, in base al quale il proprietario, in tali casi, aveva diritto ad una quota del 60%. Con l'articolo in discussione, invece, viene attribuito al concedente: il 59%, se abbia sostenuto tutte le spese dal maggese all'aratura antecedente alla semina; il 57%, nel caso in cui sia stata fatta la foraggera; il 55% nell'ipotesi in cui sia stato praticato soltanto il maggese nudo.

Dichiara, pertanto, di non potere accettare l'emendamento Cristaldi, ritenendo equo il criterio seguito dalla Commissione, che tiene nella giusta considerazione sia il lavoro del mezzadro che le spese non indifferenti sostenute dal proprietario.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Cristaldi.

(*E' respinto*)

Comunica, quindi, che l'onorevole Cristaldi ha presentato un altro emendamento aggiuntivo:

« In tutti gli altri casi di compartecipazione regolati dall'apposito vigente capitolato per le provincie siciliane e negli altri casi di colonia parziale, compartecipazione o mezzadria impropria non regolati dai capitolati provinciali ed aventi per oggetto un limitato periodo del ciclo produttivo, in cui si sia praticata una ripartizione più favorevole del 50% per il concedente, sarà aggiunta alla quota del colono una maggiorazione pari al 10% dell'intero prodotto. Detta maggiorazione non potrà comunque superare il 25% di aumento delle quote in atto previste, convenute o praticate. »

CRISTALDI chiarisce che il suo emendamento ripete, in sostanza, il contenuto dello articolo 4 della precedente legge regionale.

Ritiene, infatti, che si debba anche questo

anno adottare la stessa norma, salvo che la Assemblea non voglia rinnegare se stessa seguendo un criterio difforme. Ricorda che tale norma fu deliberata a favore di quei contadini, i quali, anzichè essere pagati a giornata, corrono il rischio di un determinato periodo del ciclo produttivo, partecipando, quindi, alla ripartizione del prodotto. L'Assemblea si preoccupò allora, giustamente, di regolare tali rapporti di piccola compartecipazione che interessano una categoria quasi sempre più povera di quella dei braccianti, perché costretta a subire patti più angarici. Tali rapporti, peraltro, essendo variabili a seconda della zona e della conduzione, non potevano farsi rientrare nello schema di quelli previsti dal decreto Gullo: si stabilì, quindi, di concedere anche a tale categoria un equo aumento della quota di partecipazione, nei casi in cui la quota di ripartizione dei mezzadri fosse stata elevata ad oltre il 50%.

Non teme che si possa poi accusarlo — come ha fatto certa stampa in un articolo « da buffoni » — di aver fatto una proposta contraria agli interessi dei mezzadri. Afferma, anzi, che, con l'emendamento proposto, intende tutelare gli interessi di diecine di migliaia di contadini più poveri, onde non venga rinnegato, nei loro confronti, ciò che l'Assemblea stessa deliberò l'anno scorso. (*Appausi a sinistra - Rumori e proteste al centro*)

BIANCO, *relatore*, dichiara che la Commissione è lieta di accogliere l'emendamento Cristaldi.

VERDUCCI PAOLA richiamà l'attenzione del Presidente sul linguaggio dell'oratore. A tal proposito pone in rilievo che non è la prima volta — come può dimostrare — che dal settore di sinistra si levano frasi indecorose per l'Assemblea. (*Vivaci commenti a sinistra*)

COSTA rileva che l'onorevole Verducci può chiedere una chiarificazione, ma non generalizzare nei confronti di tutto un settore.

PRESIDENTE invita l'onorevole Cristaldi a chiarire la frase rilevata dall'onorevole Verducci.

CRISTALDI chiarisce di avere qualificato « buffoni » coloro che, su certa stampa, con la massima spudoratezza e falsità, in relazione alla presente discussione hanno definiti traditori dei contadini i veri difensori dei contadini. Non intendeva, quindi, riferirsi, evidentemente, all'onorevole Verducci, ma a quel giornale.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, pur ritenendo che l'articolo 7 proposto dalla Commissione regoli una gran par-

te — se non la totalità — dei casi prospettati dall'onorevole Cristaldi, in quanto si riferisce anche a quei coloni che partecipano ad una parte del ciclo produttivo, dichiara di accettare l'emendamento aggiuntivo Cristaldi.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento aggiuntivo Cristaldi.

(*E' approvato*)

Pone, quindi, ai voti l'articolo 7, con l'aggiunta di cui all'emendamento testè approvato.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 8:

« Le sovvenzioni in danaro, previste dai vigenti capitolati di colonia, rimangono aumentate anche per l'annata agraria 1948-49 a lire 3.000 per ettaro senza interesse. »

Nella ipotesi di cui all'articolo 3 della presente legge i debiti colonici, scadenti alla fine del corrente anno agrario, saranno, a richiesta degli interessati, prorogati alla fine del prossimo anno agrario senza interesse.

Di tale dilazione non potranno beneficiare i coloni che non possono usufruire della proroga di legge e il cui contratto venga risoluto per inadempimento o consensualmente. »

Non avendo alcuno chiesto la parola, lo pone ai voti.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 9:

« Non rientrano nella sfera di applicazione del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 311, nonchè nelle disposizioni di cui ai precedenti articoli le mezzadrie su terreni nei quali esistano case coloniche ed in cui la famiglia colonica abbia stabile dimora a condizione che la casa sia fornita di stalla e che il colono partecipi al reddito del terreno, degli alberi e degli animali eventualmente esistenti nonchè quelle relative ai fondi appoderati ai sensi della legge sulla colonizzazione del latifondo siciliano. »

Non rientrano altresì nel campo delle applicazioni delle disposizioni suddette le mezzadrie aventi per oggetto terreni il cui proprietario non possegga complessivamente più di 10 ettari di terreno. »

Comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Marino, sostitutivo dello intero articolo:

« Non rientrano nella sfera di applicazione del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 311, i fondi appoderati ai sensi della legge sulla colonizzazione del latifondo siciliano, ove siano osservati i patti colonici e la resa media sia superiore agli 8 quintali per ettaro. »

Non rientrano altresì nel campo delle dispo-

sizioni suddette le mezzadrie aventi per oggetto terreni in cui la stessa ditta non possegga complessivamente più di 20 ettari di terreno »;

— dall'onorevole Monastero, sostitutivo dell'ultimo comma:

« Non rientrano altresì nel campo delle applicazioni delle disposizioni suddette le mezzadrie aventi per oggetto terreni il cui proprietario non possegga complessivamente più di 15 ettari di terreno »;

— dall'onorevole Cristaldi:

sopprimere, nel primo comma, le parole: « eventualmente esistenti »;

aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « sempre che siano stati adempiuti tutti gli obblighi nascenti dalla legge e dal capitolato suddetto ».

MARINO ha proposto il suo emendamento, poichè ritiene eccessivo escludere l'applicazione della legge allorchè vi sia anche una sola casa colonica nel fondo, il che equivarrebbe, a suo avviso, a non volere che la legge abbia pratica attuazione.

STARABBA DI GIARDINELLI, premesso che l'articolo in questione riguarda una parte puramente tecnica del problema, sulla quale si è avuta un'ampia discussione in seno alla Commissione legislativa, dichiara che questa ha sentito la responsabilità della sua proposta e che, pertanto, insiste nel proprio testo.

CALTABIANO ricorda che lo scorso anno, durante la discussione della precedente legge regionale, sostenne che essa non dovesse applicarsi alla mezzadria classica o propria, cioè a quella tipica dell'Italia centrale, di cui volte dare la definizione, nonostante il contrario avviso dell'onorevole Cristaldi, il quale riteneva sufficiente il riferimento alle norme del codice civile, che la regolano. Precisò, infatti, che la mezzadria classica o propria consiste nel dare al mezzadro una casa colonica e nel farlo partecipare a tutti gli utili che si ricavano dal terreno, dagli impianti e dagli animali.

Si associa, pertanto, all'onorevole Cristaldi nel ritenere superflue le parole: « eventualmente esistenti », perchè l'articolo in questione configura la mezzadria classica e, quindi, presuppone che nella tenuta vi siano le scorte vive.

BIANCO, *relatore*, dichiara che la Commissione è favorevole all'emendamento soppresso Cristaldi al primo comma.

MARINO ritira l'emendamento presentato.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento soppressivo Cristaldi al primo comma.

(*E' approvato*)

CRISTALDI, riferendosi al suo emendamento aggiuntivo al primo comma, chiarisce che esso tende a riprodurre una precisa disposizione della legge approvata lo scorso anno. Questa, infatti, limitava l'esclusione della sua applicazione nei confronti delle colonie, fatte ai sensi della legge per la colonizzazione del latifondo, ai soli casi in cui fossero stati adempiti gli obblighi da questa nascenti. Gli risulta, però, che l'Ente per la colonizzazione del latifondo siciliano non osservò tale legge, perché — come è anche a conoscenza dell'Assessore all'agricoltura — si è limitato a compensare, ai suoi coloni, in via consensuale, soltanto le sementi. Ricorda che tale norma fu sancita dall'Assemblea nella precedente legge regionale, in considerazione del fatto che, in Sicilia, al fine di usufruire del sussidio concesso dallo Stato per la costruzione di case coloniche, intere e larghe estensioni di terra figurano date a colonia in base alla legge per la colonizzazione del latifondo, nonostante siano tuttora in condizione peggiori di tutte le altre perché nulla si è fatto in adempimento degli obblighi nascenti dal relativo capitolato di colonia. Lo scorso anno si accolse, quindi, il criterio per cui, non la forma, ma la sostanza dovesse essere rispettata. Analoga precisazione ritiene debba farsi anche quest'anno nella legge in discussione, poiché non dovrà essere il contadino a scontare il denaro dato dallo Stato ad un proprietario che poi non abbia adempito ai suoi obblighi. Trattasi, a suo avviso, di una questione obiettiva, perché non sarebbe logico né equo premiare un proprietario che nulla abbia fatto per meritarsi un trattamento diverso dagli altri.

BIANCO, *relatore*, dichiara che la Commissione, ritenendo di essere nella osservanza della legge, è contraria all'emendamento Cristaldi.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, fa notare che l'emendamento riguarda, evidentemente, la forma e non la sostanza dell'articolo, perché la legge in questione presuppone, nello stabilire l'esclusione, l'osservanza degli obblighi di appoderamento. Non è, infatti, concepibile che venga stabilita l'esclusione per fondi appoderati che in realtà non lo siano.

MARINO osserva che è meglio essere precisi.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, rileva, peraltro, che la formulazione dell'emendamento Cristaldi ed, in particolare, la dizione: «tutti gli obblighi», potrebbe

dar luogo, nei confronti dell'Ente per la colonizzazione del latifondo siciliano, a quegli stessi inconvenienti verificatisi lo scorso anno.

CRISTALDI si dichiara disposto a rinunciare alla parola: «tutti».

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, accetta l'emendamento Cristaldi con la modificazione testè apportatavi dal proponente.

BIANCO, *relatore*, accetta.

CRISTALDI rileva che, così, gli agrari possono ritenersi soddisfatti. (*Proteste dalla destra*)

STARRABBA DI GIARDINELLI osserva che tale rilievo è fuori luogo.

SEMERARO afferma che il settore di destra è composto, appunto, da agrari. (*Animati commenti - Discussione nell'Aula*)

STARRABBA DI GIARDINELLI protesta per tali rilievi assolutamente fuori luogo.

SEMERARO chiede all'onorevole Starrabba di Giardinelli se l'appellativo di agrario gli faccia paura.

STARRABBA DI GIARDINELLI ribatte che l'onorevole Semeraro dovrebbe, invece, avere paura a farsi chiamare comunista.

GUGINO osserva che la legge che l'Assemblea sta esaminando è stata formulata in favore degli agrari.

BONAJUTO chiede all'onorevole Gugino se abbia ceduto le sue terre ai contadini. (*ilarità al centro e a destra*)

BIANCO, *relatore*, rileva che è inutile ripetere i soliti *slogans*. Desidererebbe conoscere ad esempio, come l'onorevole Gugino — che può essere considerato più agrario di lui — tratti i suoi mezzadri. (*Vivaci commenti a sinistra - Ripetuti richiami del Presidente*)

PRESIDENTE pone ai voti, l'emendamento aggiuntivo Cristaldi, con la modificazione dal proponente stesso apportatavi.

(*E' approvato*)

MONASTERO dà ragione del suo emendamento, rilevando che il limite di 10 ettari, previsto dall'ultimo comma dell'articolo in esame, non è tale da agevolare, come si vorrebbe, i piccoli proprietari. Ha proposto, pertanto, di elevare tale limite a 15 ettari.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, osserva che l'emendamento ritirato dall'onorevole Marino proponeva che tale limite fosse elevato a 20 ettari.

MARINO fa notare che, a differenza dello emendamento Monastero, il suo si riferiva alle proprietà di 20 ettari intestate ad una stessa ditta e non ad uno stesso proprietario.

MONASTERO non avrebbe difficoltà a modificare il suo emendamento, elevando il limite da 15 a 20 ettari, qualora la Commissione legislativa ed il Governo fossero d'accordo.

BIANCO, *relatore*, accetta, a nome della Commissione, il limite di 20 ettari.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, lo accetta a nome del Governo.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Monastero quale risulta dopo la modifica zione apportatavi dal proponente ed accettata dalla Commissione e dal Governo.

(*E' approvato*)

Pone, quindi, ai voti l'articolo 9, con le modificazioni di cui agli emendamenti approvati.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 10:

«La ripartizione dei prodotti dei fondi a coltura arborea od arbustiva rimane regolata dall'articolo 3 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 311. Dallo stesso articolo rimane regolata la ripartizione dei prodotti in tutti gli altri casi di partecipazione, di colonia parziale, di mezzadria impropria.»

Comunica che l'onorevole Semeraro ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

«La ripartizione dei prodotti dei fondi a coltura arborea od arbustiva rimane regolata anche per l'attuale agraria in corso dalla legge regionale del 22 settembre 1947, n. 11.»

SEMERARO ha presentato tale emendamento, perché non crede che la norma emanata lo scorso anno debba essere modificata, dato il perdurare delle condizioni che l'hanno suggerita, quali la crisi agrumaria, quella delle mandorle e del vino. Infatti, mentre il prezzo del grano è aumentato di circa 60 volte rispetto all'anteguerra, quello delle mandorle, ad esempio, è aumentato soltanto di circa 30 volte.

Chiede, pertanto, che il suo emendamento venga accolto.

STARRABBA DI GIARDINELLI, premesso che l'articolo in esame concerne la ripartizione dei prodotti autunnali, rileva che il disegno di legge in questione ha principalmente lo scopo di fissare delle norme di interpretazione del decreto Gullo, il quale all'articolo 3 prevede soltanto la possibilità che le parti, ove sia avvenuta una rottura dell'equilibrio economico, possano chiedere ad apposite Com

missioni la revisione del rapporto di ripartizione dei prodotti e delle spese.

La Commissione ha voluto ribadire tale principio ed ha ritenuto, peraltro, opportuno chiarire, con una legge regionale, che la ripartizione dei prodotti dei fondi a coltura arborea ed arbustiva è regolata dall'articolo 3 del decreto Gullo, onde evitare le controversie sorte a proposito di tale interpretazione del decreto stesso, che non è stata posta in dubbio neanche dallo stesso Ministro Gullo.

Dichiara quindi che, per le ragioni addotte, la Commissione legislativa è contraria all'emendamento Semeraro ed insiste nel testo da essa proposto.

CRISTALDI osserva che non possono essere regolate allo stesso modo la concessione di un giardino o di un vigneto e quella di un terreno «nudo» che il colono, a sue spese, faccia poi diventare giardino o vigneto. Non comprende, quindi, come l'onorevole Starrabba di Giardinelli possa attribuire al Ministro Gullo una così assurda interpretazione del suo decreto. Questo, infatti, all'articolo 6 precisa che: «le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle culture aboree»; ma ciò presuppone, a suo avviso, che ricorrono gli estremi delle varie disposizioni. Si applicano, quindi, rispettivamente, gli articoli 1 o 2 quando ne ricorrono gli estremi, e l'articolo 3 nel caso in cui non possano essere applicati né l'articolo 1 né l'articolo 2.

In altri termini, tornando all'esempio citato, fa notare che il concedente può dare al mezzadro il terreno con un vigneto già impiantato o fare assieme al mezzadro gli impianti e le colture o, infine, concedere il «terreno nudo» sul quale il mezzadro, a sue spese, impianta un vigneto: nel primo caso si dovrà applicare l'articolo 3, nel secondo l'articolo 2 e nel terzo l'articolo 1. Non crede che tale interpretazione possa dar luogo ad equivoci. (*Commenti*) Sarebbe assurdo, infatti, se un proprietario che avesse concesso terreno «nudo» — per il quale avrebbe diritto al 20% del prodotto nel caso in cui il colono si fosse limitato a seminare grano — dovesse ricevere, invece il 40% o il 50% nel caso in cui il colono, di sua iniziativa ed a sue spese, anziché grano, vi avesse piantato un vigneto. Il proprietario verrebbe, così, a trarre profitto esclusivamente dal lavoro e dalle spese del colono, poiché si verrebbe, in tal modo, ad escludere il concetto della partecipazione.

Ricorda, peraltro, che la questione è stata risolta in passato a seguito di lunghe discussioni, come risulta da un verbale — sottoscritto in data 3 settembre 1946, presso l'Ufficio regionale del lavoro per la Sicilia, da lui e dai rappresentati degli agricoltori — di cui

da lettura, rilevando che la soluzione allora adottata rispondeva perfettamente alla lettera ed allo spirito del decreto Gullo.

Aggiunge che, in seguito, l'Alto Commissario funzionante, dottor Li Voti, fu investito dell'arbitraggio per la soluzione della vertenza.

STARRABBA DI GIARDINELLI obietta che ciò non corrisponde alla realtà dei fatti, come risulta dal comunicato relativo in suo possesso.

CRISTALDI ribatte che dal comunicato ufficiale risulta che le parti si rimettevano allo arbitraggio dell'Alto Commissario. Invita, comunque, l'Assessore all'agricoltura a rintracciare gli atti relativi.

STARRABBA DI GIARDINELLI obietta che l'Alto Commissario non aveva la facoltà di fare l'arbitraggio in questione.

CRISTALDI ribatte che, ad ogni modo, l'Alto Commissario è intervenuto, con un suo telegramma circolare ai prefetti — di cui dà lettura — con il quale si riconoscevano fondate le richieste della Federterra e si davano disposizioni perché esse fossero accolte, stroncando gli equivoci ed evitando le lungaggini.

Ribadisce, pertanto, che, in considerazione della varietà e della molteplicità dei tipi di conduzione, non può escludersi *a priori* l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto Gullo alle mezzadrie che abbiano per oggetto terreni a coltura arborea od arbustiva. Ciò equivarrebbe, a suo avviso, a sancire, con una legge regionale, la tesi che gli agricoltori non sono finora riusciti a far valere né dinanzi all'Alto Commissario né dinanzi alle Commissioni circondariali né in sede di Magistratura.

Osserva, inoltre, che, ove si ammettesse la tesi sostenuta dall'Assessore all'agricoltura e dall'onorevole Starrabba di Giardinelli, quei coloni che ritenessero di aver diritto ad una diversa percentuale di ripartizione dovrebbero instaurare volta per volta una controversia.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste* obietta che il decreto Gullo stabilisce lo stesso criterio.

CRISTALDI replica che l'articolo 6 del decreto Gullo non si riferisce soltanto alle ipotesi previste dall'articolo 3, ma anche a quelle previste dagli articoli 1 e 2.

Non crede, comunque, che ci sia bisogno di una legge regionale per autorizzare i coloni ad instaurare una controversia ogni volta vogliano ottenere una equa ripartizione dei prodotti. Avrebbe compreso una simile affermazione di principio — che dovrà, peraltro, essere regolata dai nuovi patti agrari —

se si fosse stabilito un determinato criterio di ripartizione, anche basato su un presupposto errato; ma non può ammettere che, da un canto, si escluda l'applicazione di alcune disposizioni del decreto Gullo e, dall'altro, non si regoli neanche la ripartizione, lasciando soltanto alle parti il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria. Ciò significherebbe non solo non sapere assolvere al proprio mandato, ma rinnegare se stessi, peggiorando, rispetto alla legge dell'anno scorso, le condizioni dei contadini.

Aveva già personalmente prospettato allo Assessore all'agricoltura l'opportunità di non intervenire nella questione, con una legge che entrerà in vigore nel mese di agosto, dato lo impegno assunto dallo stesso Assessore che i nuovi patti agrari saranno stipulati entro il mese di settembre, e cioè prima che si proceda alla ripartizione dei prodotti autunnali. Infatti, se con la legge in discussione si affermasse il principio astratto contenuto nell'articolo in esame — che peraltro non regola la ripartizione e, quindi, non risolve la questione — si pregiudicherebbe l'imminente libera discussione delle parti, senza alcun fine concreto di pacificazione, ma soltanto per un fine dialettico ed ostruzionistico, in contrasto con la precisa interpretazione letterale delle norme del decreto Gullo, riconosciuta sia dall'Alto Commissario sia dalle Commissioni circondariali composte anche da magistrati.

Propone, pertanto, di sopprimere per il momento l'articolo 10, lasciando libere le parti di regolare la materia nei nuovi patti agrari che dovranno essere stipulati entro il mese di settembre, e cioè prima del raccolto dei prodotti autunnali; se le parti non dovessero pervenire ad un accordo, l'Assemblea potrà intervenire con una sua legge. Se tale proposta non dovesse essere accettata, l'Assemblea dovrebbe precisare quali siano le quote spettanti al mezzadro ed al concedente, a seconda dei vari casi, nella ripartizione dei prodotti autunnali, a simiglianza di quanto è stato fatto per il grano e le leguminose.

Ribadisce che l'Assemblea non può limitarsi ad una astratta affermazione di principio che non si concreti in una regolamentazione effettiva, poiché ciò limiterebbe la libertà delle parti e ne pregiudicherebbe le trattative: l'Assemblea non può prestarsi ad un tale servilismo, perché tradirebbe la sua missione, dato che soltanto l'urgenza di regolare la materia potrebbe giustificare una legge di eccezione.

CALTABIANO, riferendosi alle considerazioni fatte dall'onorevole Cristaldi sull'atteggiamento della maggioranza che dimostrerebbe una deliberata volontà di prevalere (*com-*

menti), rileva che tali considerazioni sono conseguenza dello stato d'animo dello stesso onorevole Cristaldi e dei deputati del suo settore, i quali dal 1944 fino all'anno scorso, hanno usato una tattica offensiva nella discussione dei problemi agrari, mentre oggi, date le circostanze, hanno dovuto adottare un metodo difensivo. Ammonisce, però, che il passaggio dall'offensiva alla difensiva impone alle truppe una disciplina, un metodo e, soprattutto, una forza di resistenza notevole, che richiede particolari accorgimenti.

MONASTERO giudica le affermazioni dell'onorevole Caltabiano gratuite e del tutto estranee all'esame del problema in argomento.

SEMERARO rileva che è proprio in fase di svolgimento l'offensiva scatenata, con il beneplacito del Governo, dagli agrari.

CALTABIANO, dopo avere ricordato che i deputati indipendentisti non hanno partecipato a tali offensive e difensive, essendo stati sino a poco tempo addietro al bando della vita pubblica dell'Isola ed essendosi, quindi, dovuti limitare a seguirne sui giornali le varie fasi, ritiene che ad essi possa riconoscersi, al riguardo, una « verginità politica », che li pone in grado di discutere, se non con autorità, almeno con un minimo di serenità e di equilibrio.

Facendo, pertanto, astrazione da ogni stato d'animo preconcetto, rileva che l'articolo 10, nella sua letterale formulazione, si riferisce « alla ripartizione dei prodotti dei fondi a coltura arborea od arbustiva », cioè a quei fondi nei quali uno di tali sistemi di coltivazione sia in atto operante e dia già il suo reddito produttivo. Da ciò desume che le tre ipotesi prospettate dall'onorevole Cristaldi rientrano nella norma di cui trattasi.

Non comprende, pertanto, quale ragione abbia potuto indurre l'onorevole Cristaldi a tenere che le mezzadrie relative a fondi a coltura arborea od arbustiva possano rientrare nell'ipotesi della concessione del « nudo terreno », prevista dallo articolo 1 del decreto Gullo, o in quella prevista dal successivo articolo 2 che, a giudizio dello stesso onorevole Cristaldi, è un'appendice dell'articolo 1.

Prega, quindi, l'onorevole Assessore alla agricoltura di precisare se la disposizione di cui all'articolo in esame, riguardante i fondi a coltura arborea od arbustiva, possa eventualmente dar luogo ad equivoche interpretazioni.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, non lo ritiene possibile, salvo che non si comprenda la lingua italiana.

CALTABIANO ribadisce, quindi, che tale

disposizione si riferisce alla « coltura arborea od arbustiva », cioè ad un impianto in piena attività produttiva.

Deve, pertanto, ritenere che le ipotesi fatte dall'onorevole Cristaldi siano conseguenza di quel particolare stato d'animo a cui si è testé riferito. Non gli risulta, peraltro, che esista in taluni settori il proposito di prendersi, con un'affermazione di principio, una rivincita per quanto si è dovuto concedere l'anno scorso, anche se tale sua convinzione possa essere considerata almeno come ingenua.

Invita, pertanto, l'Assemblea ad attenersi a quanto è previsto dal testo, interpretandone le disposizioni ed eliminandone gli eventuali equivoci. L'ipotesi dell'impianto di un nuovo vigneto è appunto oggetto di un patto speciale: nessun contadino, infatti, impianta di sua iniziativa un nuovo vigneto su un terreno «nudo», senza aver redatto con il concedente un patto ventinovenne o, a seconda delle consuetudini locali, quindicennale.

STARRABBA DI GIARDINELLI, per fatto personale, fa rilevare all'onorevole Cristaldi ed agli altri deputati del Blocco del popolo — i quali hanno l'impressione che la legge in esame non dia ai lavoratori quei vantaggi previsti in loro favore dalla precedente legge regionale — che nessun agricoltore può rimanerne soddisfatto, poichè essa chiarisce realmente i rapporti agrari e pone i lavoratori in grado di conoscere quali siano i loro diritti, che non sono mai apparsi sufficientemente chiari nelle norme legislative preesistenti. Tale è a suo avviso, lo sforzo che l'Assemblea intende compiere.

Riferendosi, poi, all'affermazione fatta dall'onorevole Cristaldi, circa l'accordo che sarebbe stato raggiunto in sede sindacale sulla ripartizione dei prodotti autunnali, dà lettura del comunicato ufficiale diramato alla stampa dell'Isola dall'Associazione degli agricoltori a seguito dell'intervento dell'Alto Commissario. Con tale comunicato, dopo aver ribadito il proprio punto di vista sulla interpretazione del decreto Gullo, relativamente alla ripartizione dei prodotti autunnali, detta Associazione rilevava che la mancanza di valore giuridico della circolare alto-commissariale ne impediva una coattiva imposizione materiale e morale, e dichiarava che essa non portava alcun contributo chiarificatore alla risoluzione della questione. Aggiunge che l'Alto Commissario non aveva la facoltà di dare una interpretazione al decreto Gullo, poichè questo attribuisce tale potere soltanto alle Commissioni circondariali.

Per quanto riguarda il merito della questione, dichiara che la precisazione di cui all'articolo in discussione non sarebbe necessa-

ria se non fosse ben noto l'atteggiamento della Confederterra, la quale, più che interpretare il decreto Gullo, ha emanato circolari che hanno quasi l'aspetto di veri e propri decreti, per dare una guida, in base alla quale sarebbe dovuta avvenire la ripartizione dei prodotti. Tali circolari, prive di alcun fondamento giuridico, hanno creato una grande confusione; si deve, anzi, al buon senso dei datori di lavoro e dei lavoratori se è stata spesso superata la situazione confusa creata dalle organizzazioni sindacali ed anche da tali dispostioni legislative.

Ribadisce, pertanto, che l'articolo deve essere mantenuto nel suo testo originario, poiché esso serve a chiarire i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, e dichiara che la Commissione è contraria all'emendamento Semeraro.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, richiama, anzitutto, l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che il disegno di legge in esame si riferisce ad una annata agraria che è quasi interamente decorsa, per cui il riferimento ai fondi a coltura arborea od arbustiva deve intendersi in rapporto ai fondi già concessi all'inizio della corrente annata agraria e i cui prodotti saranno ripartiti alla fine di settembre o al principio di ottobre. Ammonisce, pertanto, che, ove la regolamentazione della materia fosse ulteriormente procrastinata, il conseguente ritardo potrebbe essere, poi, imputato alla Commissione, e, quindi, all'Assemblea, mentre si verificherebbero le solite agitazioni e i soliti scioperi, già verificatisi nell'anno precedente, i quali non gioverebbero certamente alla libera stipulazione dei nuovi patti colonici. A tal riguardo, dopo aver confermato che le relative trattative hanno già avuto inizio e che il Governo è deciso a pervenire alla regolamentazione dei nuovi patti o attraverso l'accordo delle parti interessate o mercè il suo diretto intervento, ribadisce che non si contribuirebbe certamente alla necessaria serenità di tali trattative, se l'ambiente dovesse venire, nel frattempo, turbato da agitazioni e da scioperi, così come è avvenuto per l'applicazione del decreto Gullo, al quale si son volute dare interpretazioni estensive che lo stesso Ministro Gullo non aveva affatto previste.

A suo avviso, il criterio da seguire, per il momento, è quello previsto dall'articolo in esame, per il quale le parti possono risolvere gli eventuali contrasti rivolgendosi alle Commissioni all'uopo istituite. Fa presente, peraltro, che queste ultime saranno fra breve sostituite da sezioni di una magistratura speciale. (*Commenti a sinistra*)

SEMERARO ritiene che questo sia il modo migliore per aumentare gli scioperi.

CRISTALDI ribadisce che il sistema migliore e più efficace per evitare contrasti è quello di prorogare la precedente legge regionale.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, replica che il sistema migliore non è, comunque, quello di recarsi sul fondo e di prelevare d'autorità una parte del prodotto, dando così luogo ad incidenti come quelli lamentati nei comuni di Milazzo, di Barcellona ed in altri paesi. (*Proteste dalla sinistra*)

Non ritiene, peraltro, che si pregiudichi la interpretazione del decreto Gullo, stabilendo che la ripartizione dei prodotti dei fondi a coltura arborea od arbustiva è regolata dallo articolo 3 del decreto stesso, poiché questo non si riferisce affatto al caso — che non gli risulta essersi mai verificato — in cui il mezzadro intraprenda su un terreno «nudo», ed interamente a sue spese, un impianto di coltura arborea od arbustiva.

Rileva, inoltre, che, pur ammettendo che una simile ipotesi possa essersi verificata dal 1944 — anno in cui è entrato in vigore il decreto Gullo — ad oggi, deve anche ammettersi che la coltura impiantata nel 1944 non può essere in fase produttiva, per cui l'Assemblea non avrebbe alcun motivo di occuparsi oggi della ripartizione dei futuri prodotti di quei fondi.

Concorda, pertanto, con la Commissione nel ritenere che l'articolo 10 debba essere mantenuto nel suo testo originario, che corrisponde all'unica interpretazione del decreto Gullo giuridicamente esatta, dato che questo si riferisce a quei fondi a coltura arborea od arbustiva che siano già in condizione di produrre. Le ipotesi fatte dall'onorevole Cristaldi potranno dar luogo ad un'altra interpretazione della legge, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto Gullo, nel caso in cui il colono si sia obbligato, dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, per contratto, ad impiantare, a sue spese, una coltura arborea od arbustiva, su un terreno «nudo». Tale ipotesi resta, quindi, impregiudicata (*dissensi dalla sinistra*), tranne che l'onorevole Cristaldi non creda che una legge possa incidere su rapporti contrattuali costituiti molti anni prima, nel qual caso soltanto potrebbe essere utile stabilire se il colono ebbe, *ab origine*, il solo terreno, nonché quale sia stato il contributo prestato dalle parti nell'impianto della coltura arborea od arbustiva. Ciò, però non è ammissibile, poiché la legge dispone soltanto per il futuro.

CRISTALDI osserva che la disposizione prevista dall'articolo 10 deroga espressamente a quanto stabilito dai contratti.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, replica che la tesi dell'onorevole Cristaldi non ha alcun fondamento giuridico né di equità.

CRISTALDI ribadisce che la sua tesi è basata sulla esatta interpretazione del decreto Gullo.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, ribatte che l'onorevole Cristaldi vuole attribuire al decreto Gullo una interpretazione che non ha «né capo né coda» e che la Federterra sostiene da quattro anni senza successo, anche nei confronti della propria organizzazione. (*Proteste dalla sinistra - Discussione nell'Aula - Richiami del Presidente*)

CRISTALDI, per fatto personale, dichiara che la sua interpretazione non soltanto è stata adottata dalla Federterra, come è dimostrato dai verbali da lui letti, bensì anche dall'Alto Commissario per la Sicilia, mentre oggi viene manomessa, attraverso un artificio giuridico che non trova alcun riscontro nella precedente legge regionale.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento sostitutivo Semeraro.

(*E' respinto*)

SEMERARO si riserva di denunciare ai contadini dei vari comuni ai quali appartengono i deputati democristiani il modo con cui essi hanno votato, dimostrando così che il Partito democratico cristiano è divenuto il partito degli agrari.

ARDIZZONE osserva che l'intendimento manifestato dall'onorevole Semeraro rientra, forse, nel «piano K». (*Commenti ironici*)

GUGINO ricorda che il disegno di legge in esame riguarda i contadini siciliani.

SEMERARO ritiene necessaria una maggiore sincerità. (*Commenti - Discussione nella Aula - Richiami del Presidente*)

PRESIDENTE avverte che l'onorevole Marino ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 10:

« In tutti i casi di colonia parziale o mezzadria impropria anche se migliorataria, che abbiano per oggetto la conduzione di terreni a coltura arborea od arbustiva per i quali sia prevista o comunque praticata per contratto collettivo o individuale, per usi e consuetudini una quota di ripartizione a favore del colono in misura inferiore al 40% del prodotto, si applica alla quota anzidetta una maggiorazione del 10% dell'intero prodotto da prelevarsi sulla quota del concedente.

Si applica invece una maggiorazione del 5%

ove sia prevista o praticata una ripartizione di oltre il 40% e non superiore al 50%. »

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, per mozione d'ordine, rileva che lo emendamento Marino non può essere messo ai voti, perché riproduce sostanzialmente lo emendamento Semeraro già respinto dall'Assemblea. (*Dissensi e sinistra*)

Chiarisce che l'emendamento Marino riproduce l'articolo 1 della precedente legge regionale, al quale si richiamava l'emendamento Semeraro già respinto. (*Dissensi e proteste dalla sinistra*)

MARINO dissente, precisando che nel suo emendamento è stata soppressa la dizione contenuta nella legge precedente: « la presente legge non si applica agli agrumeti ».

Ri chiama, peraltro, l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che il disegno di legge in esame è stato presentato, così come assume lo stesso relatore, al fine di una regolamentazione più sistematica e completa dei rapporti fra colono e concedente, « la quale, soddisfacendo alle esigenze sopra segnalate e tenendone distintamente conto, rendesse ancora meno probabili gli inconvenienti e i dissidi sperimentatisi tanto frequenti nella materia in esame ».

Non basta, quindi, richiamarsi al decreto Gullo, ma bisogna regolare la materia, in modo da evitare il perdurare di quelle incertezze di interpretazione che hanno dato luogo ai lamentati inconvenienti; altrimenti, lo scopo per il quale il disegno di legge stesso è stato elaborato verrebbe ad essere frustrato e sarà necessaria, nel prossimo settembre, l'emissione di un'altra legge.

BIANCO, *relatore*, dichiara che la Commissione è contraria a tutti gli emendamenti ed insiste nel proprio testo. (*Proteste e clamori dalla sinistra*)

CRISTALDI denuncia l'atteggiamento preconcetto della Commissione.

BIANCO, *relatore*, precisa che il parere della Commissione si riferisce agli emendamenti Marino e Semeraro.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell'onorevole La Loggia di non porre in discussione l'emendamento sostitutivo Marino, perché sostanzialmente identico a quello Semeraro già respinto dall'Assemblea.

(*E' approvata*)

Comunica che l'onorevole Adamo Ignazio ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Nel caso di prodotti arborei danneggiati

da avversità climatiche per oltre il 30% del normale, la quota del prodotto, spettante come sopra al mezzadro, sarà maggiorata del 10% dell'intero ».

Poichè tale emendamento è aggiuntivo a quello Marino, che l'Assemblea ha testé dichiarato assorbito dall'emendamento Semeraro, chiede se l'onorevole Adamo vi insista.

ADAMO IGNAZIO insiste.

BIANCO, *relatore*, dichiara che la Commissione è contraria a tale emendamento, poichè ciò che con esso si chiede è già previsto nel disegno di legge in esame. (*Commenti a sinistra*)

STARABBA DI GIARDINELLI giudica lo emendamento estraneo alla materia trattata dall'articolo 10.

MARINO osserva che l'emendamento prevede il caso dei prodotti arborei danneggiati dalle avversità del clima e che, pertanto, esso rientra proprio nella materia trattata dallo articolo 10.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, ricorda che all'articolo 3 della legge in esame è stata regolata la questione dei danni derivanti da avversità climatiche, tenendo soprattutto presenti quelli sopportati, in rapporto all'andamento siccioso della corrente annata agraria, dalle colture cerealicole che ne hanno maggiormente subito le conseguenze. Per quanto riguarda i fondi a coltura arborea ed arbustiva specializzata, il Governo ritiene che il danno derivante dalla siccità possa dar luogo, analogamente a quanto avviene per quelle altre circostanze che influiscono sull'equilibrio economico delle corrispettive prestazioni delle parti, al ricorso davanti le Commissioni previste dal decreto Gullo. Pertanto, essendo l'ipotesi considerata dall'emendamento Adamo implicitamente regolata dall'articolo 10, si dichiara contrario all'emendamento stesso.

MARCHESE ARDUINO deplora il sistema adottato dai deputati dell'estrema sinistra, di ritornare su argomenti già discussi e decisi, e ricorda che ciò è contrario al principio generale delle leggi: « *non bis in idem* ».

BIANCO, *relatore*, aggiunge che bisogna altresì deplofare il sistema di far perdere tempo all'Assemblea. (*Vive proteste e commenti dalla sinistra*)

ADAMO IGNAZIO non può accettare il rilevo dell'onorevole Marchese Arduino, poichè non ha inteso ritornare su un argomento già trattato, ma ha voluto soltanto ricordare i voti espressi dalla Associazione dei viticoltori della provincia di Trapani, i quali hanno

subito notevoli danni ai loro vigneti colpiti dalla grandine e dalle brinate. Ritiene, pertanto, legittimo il suo intervento ed insiste sul suo emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Adamo Ignazio.

(*E' respirato*)

Mette, quindi, ai voti l'articolo 10.

(*E' approvato*)

CRISTALDI e SEMERARO chiedono che venga inserito a verbale che essi non hanno approvato l'articolo 10. (*Approvazioni a sinistra*).

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, ritiene che, prima di passare all'articolo 11, sarebbe opportuno aggiungere il seguente articolo:

« Nelle ipotesi sopra considerate all'articolo 9 si applicano le norme sulla mezzadria classica ».

Chiarisce che i casi ai quali si riferisce il suo articolo aggiuntivo sono quelli che sono stati esclusi dall'applicazione del decreto Gullo.

Ricorda che la Commissione ha soppresso, per i casi suddetti, il criterio della ripartizione al 50%, poichè ha ritenuto opportuno, conformemente a quanto dispone l'articolo da lui proposto, che per essi fossero applicate le norme vigenti per la mezzadria classica. A quest'ultimo tipo di contratto appartengono, infatti, i casi esclusi dall'applicazione del decreto Gullo e dal disegno di legge in argomento, così come ha chiaramente spiegato l'onorevole Caltabiano.

Crede, però, opportuno chiarire esplicitamente tale criterio, onde evitare qualsiasi eventuale equivoco o dubbio sulla quota di ripartizione da applicare per i casi suddetti.

BIANCO, *relatore*, dichiara che la Commissione è favorevole all'articolo aggiuntivo La Loggia.

GUGINO, a nome del Blocco del popolo, lo accetta.

CRISTALDI fa rilevare che i coloni dei fondi di cui all'articolo in discussione otterranno, in conclusione, una quota maggiore degli altri.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo aggiuntivo La Loggia, che, temporaneamente e salva la definitiva numerazione che sarà fatta in sede di coordinamento, prende il numero 10 - bis.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 11:

« Per quanto non previsto e regolato dagli articoli precedenti restano fermi a carico di ciascuna delle parti gli obblighi e gli apporti stabiliti dai capitolati vigenti. »

Lo pone ai voti.

(*E' approvato*).

Passa all'articolo 12:

« Restano salve le pattuizioni, gli usi e le consuetudini più favorevoli ai mezzadri. »

Comunica che l'onorevole Semeraro ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« In ogni caso le ripartizioni dei prodotti per la mezzadria impropria e colonia parziale non possono essere inferiori a quelle previste da leggi o da contratti nazionali per la mezzadria classica. »

SEMERARO da ragione del suo emendamento, rilevando che ha ritenuto opportuno, per un senso di giustizia, porre i mezzadri siciliani in condizioni non inferiori, per quanto riguarda la ripartizione dei prodotti, a quelli delle altre regioni nelle quali è applicato il contratto di mezzadria classica. Tale contratto ammette, infatti, la ripartizione al 53 per cento più il 4% destinato al fondo di miglioria.

CRISTALDI si limiterà ad illustrare sommariamente l'importante questione di cui tratta, poiché ritiene troppo ovvia la necessità di approvare l'emendamento aggiuntivo Semeraro.

Richiama l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che, con la legge in discussione, si sono finora regolati soltanto i contratti di mezzadria impropria, stabilendo la quota di ripartizione del colono e del concedente. Osserva, però, che, anche a norma del codice civile, vi è un tipo di mezzadria più completo, quella classica, in cui il colono beneficia dei maggiori apporti del concedente, di una maggiore durata, di più vaste possibilità di gestione e, quindi, di maggiori utili. Ritiene, quindi, necessario stabilire, in base al principio sancito dall'articolo 2141 del codice civile, che la quota di ripartizione da attribuire al mezzadro, nei casi di mezzadria impropria, non può essere, in ogni caso, inferiore a quella stabilita per la mezzadria classica.

Ritiene, pertanto, accettabile l'emendamento aggiuntivo Semeraro, che non contiene alcuna innovazione, ma si rifa ad una inderogabile disposizione del codice civile, e rappresenta altresì una esigenza di giustizia sociale che l'Assemblea non può disconoscere.

STARRABBA DI GIARDINELLI, dopo avere sottolineato la differenza esistente tra la mezzadria classica e la mezzadria impropria,

osserva che nella prima sono esattamente stabiliti rapporti intercorrenti fra concedente e concessionario e la ripartizione dei prodotti avviene al 43% per il concedente, ma questi rimborsa tutte le sementi, a differenza di quanto avviene per la mezzadria impropria, in cui il concedente è tenuto al rimborso della cosiddetta mezza semente.

CRISTALDI fa rilevare che nella mezzadria classica il contadino è agevolato dal maggiore capitale conferito dal concedente e dall'apporto degli animali.

STARRABBA DI GIARDINELLI accetterebbe l'emendamento Semeraro qualora i capitolati di colonia prevedessero gli stessi obblighi e gli stessi diritti per le parti, essi, invece, sono diversi, perchè tengono conto delle differenti forme di conduzione. Soltanto a parità di conduzione potrebbe ammettersi, a suo avviso, uno stesso criterio di ripartizione del prodotto; dato, però, che i locali capitolati provinciali di colonia prevedono maggiori obblighi per i conduttori, non si può stabilire un parallelo fra le due forme di mezzadria, poichè le premesse contrattuali dalle quali essi partono non sono per nulla eguali.

CRISTALDI ribadisce che, per il contratto di mezzadria classica, sul concedente gravano numerosi obblighi.

STARRABBA DI GIARDINELLI precisa che i vigenti capitolati di mezzadria impropria, stipulati in epoca fascista, hanno compreso in tale denominazione anche i contratti di copartecipazione, tanto che il decreto Gullo si riferisce alla mezzadria impropria ed in copartecipazione, ovvero alla colonia. Avviene, infatti, che, secondo il sistema di mezzadria impropria seguito in Sicilia, il colono spesso in molte zone non partecipa all'intero ciclo produttivo, ma può subentrare anche durante la rotazione agraria. Riferendosi, quindi, alle disposizioni previste dagli articoli già votati, non ritiene giustificata la preoccupazione che la ripartizione dei prodotti possa avvenire, per il concedente, in misura superiore a quella prevista per la mezzadria classica. Possono, tutt'al più, verificarsi delle eccezioni, le quali derivano però da particolari accordi contrattuali che assegnano al concedente una quota maggiore di quella del 43% prevista dalla mezzadria classica, tenendo conto degli straordinari contributi erogati dallo stesso concedente al fine di una maggiore produzione, in favore proprio e del mezzadro.

Dichiara, quindi, che la Commissione, tenuto conto del fatto che tali casi, esclusi quelli particolarmente previsti dagli articoli precedenti, rappresentano delle vere eccezioni, è contraria all'emendamento Semeraro.

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste, non ritiene accettabile l'emendamento Semeraro, poichè esso verrebbe a modificare sostanzialmente la struttura del disegno di legge in argomento (*commenti ironici e dissensi dalla sinistra*); l'emendamento, infatti, contrasta sostanzialmente con l'articolo 7 già approvato e mira a rimettere in discussione un criterio che l'Assemblea ha respinto. (*Commenti a sinistra*)

Ritiene, peraltro, che il sistema degli appalti, della corresponsabilità e dei rischi nella mezzadria classica sia ben diverso dal rapporto di corresponsabilità esistente fra le parti nella ipotesi della mezzadria impropria.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Semeraro.

(*E' respirato*)

Mette, quindi, ai voti l'articolo 12.

(*E' approvato*)

Comunica che l'onorevole Monastero ha presentato il seguente emendamento:

aggiungere l'articolo 12 bis: « In tutti i cassi di contestazione, la quota contestata sarà depositata a nome delle parti presso il Consorzio agrario a cura e spese del mezzadro. Se il prodotto contestato non è soggetto allo ammasso, il controvalore della quantità contestata sarà depositato presso un Istituto di credito. »

Il sindaco, su denuncia di una delle parti, convocherà subito la Commissione di cui allo articolo 18 per il tentativo di conciliazione; nel caso di fallimento, le parti potranno adire la Commissione provinciale. »

MONASTERO chiarisce che il suo emendamento — che ritiene accettabile da tutti i settori — mira semplicemente ad istituire un organo che possa, in un primo tempo, tentare la conciliazione delle parti.

CRISTALDI è contrario all'emendamento Monastero, non fosse altro, per ragioni di coerenza.

Ricorda, infatti, che, durante la discussione della precedente legge regionale, è stato respinto un articolo del testo governativo, concepito negli stessi termini, perchè, essendovi allora l'ammasso totale del grano, il deposito della differenza contestata poteva sembrare, dal punto di vista della sua destinazione, una vera e propria angheria ai danni del mezzadro.

Pur essendo stato oggi abolito l'ammasso totale, ritiene ugualmente inaccettabile l'emendamento Monastero, poichè darebbe al concedente la possibilità di esercitare una ingiusta pressione in danno del piccolo mezzadro, il quale di fronte alla minaccia del deposito del prodotto spettantegli, a lui neces-

sario per esigenze alimentari o di scambio, si troverà costretto a cedere.

E' pertanto del parere — poichè le leggi e i regolamenti devono essere elaborati in modo da evitare che taluno ne approfitti per esercitare sopraffazioni e ingiustizie — che le eventuali contestazioni siano risolte dall'apposita Commissione, alla quale le parti possono rivolgersi.

Spera che l'Assemblea convenga nel riconoscere che gli umili, i meno abbienti sono i più esposti alle sopraffazioni e che il volere riprodurre una norma già respinta l'anno scorso costituirebbe un regresso, un rinnegare ciò che si è già riconosciuto.

MONASTERO ritiene che l'onorevole Cristaldi non abbia letto con la dovuta attenzione il suo emendamento, che limita il deposito non a tutto il prodotto spettante alle parti, ma soltanto alla quota contestata.

Afferma, quindi, che il suo emendamento non è contrario, ma favorevole ai contadini, poichè la quota contestata farebbe sempre parte di quella spettante ai proprietari, così come l'onorevole Cristaldi avrebbe modo di constatare se ne considerasse la pratica attuazione. Sarebbe, pertanto, grato all'onorevole Cristaldi se volesse dire in merito una parola leale.

NAPOLI osserva, anzitutto, che la questione ha un aspetto essenzialmente politico, poichè riguarda la mentalità ed incide sulla vita dei contadini.

E' d'avviso, quindi, che la questione debba essere risolta conformemente alla decisione a tal riguardo presa l'anno scorso, anche perchè in quell'occasione è stato rilevato che la contestazione può estendersi oltre il limite previsto dalla legge, investendo l'intera produzione, anche se tale eccesso potrà essere successivamente chiarito dall'autorità competente.

Il problema deve essere, pertanto, risolto senza prevedere alcuna forma di accantonamento del prodotto, che è la più angarica per il più debole, e di cui approfitterà non il proprietario, se è un signore, ma chi lo sostituisce, che di solito non è un signore, cioè il gabellotto. (*Commenti*)

CRISTALDI, riferendosi all'affermazione testè fatta dall'onorevole Monastero, contesta che il frumento da depositare faccia sempre parte della quota del proprietario, precisando che ciò avverrà soltanto quando la contestazione sarà promossa dal mezzadro; nel caso inverso, sarà depositata la quota mezzadrile, il che costringerà il mezzadro a subire qualsiasi condizione, pur di non rimanere privo di grano, per i motivi già da lui esposti e ribaditi dall'onorevole Napoli.

STARRABBA DI GIARDINELLI ritiene leale, da parte sua, osservare che, se l'emendamento Monastero non fosse approvato, rimarrebbe in vigore, per l'articolo 11 precedentemente approvato, la disposizione contenuta nei patti colonici, i quali prevedono che, in caso di contestazione, la ripartizione dei prodotti avviene secondo il criterio del concedente.

A suo avviso, pertanto, l'emendamento Monastero offre un vantaggio al colono, in quanto si stabilisce, senza con ciò renderlo schiavo dell'arbitrio del concedente, che la parte contestata, se si tratta di prodotto soggetto ad ammasso, dovrà essere versata al magazzino del Consorzio agrario.

Dichiara, però, che la Commissione ritiene opportuno prescrivere che, ove non si tratti di prodotto soggetto ad ammasso, il controvalore della parte contestata sia depositato presso un Istituto di credito a seguito di una ordinanza della Commissione circondariale, onde evitare che una delle parti chieda il deposito di una somma eccessiva rispetto alla quota in contestazione.

MONASTERO osserva che, in pratica, tale criterio non potrebbe seguirsi, poiché, mentre il prodotto è sull'aia, si dovrebbe adire la Commissione circondariale, che ha sede nel capoluogo della provincia.

STARRABBA DI GIARDINELLI precisa che la Commissione sarà sollecitata da una delle due parti, che verserà una cauzione.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, è favorevole in linea di massima, all'emendamento Monastero.

Propone, però, la soppressione del secondo comma, in quanto la obbligatorietà del tentativo di conciliazione è sancita nel successivo articolo 18 del disegno di legge, e la sostituzione del primo comma col seguente:

«In tutti i casi di contestazione, fallito il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 18, la quota che risulta contestata, sarà depositata a nome delle parti presso il Consorzio agrario a cura e a spese della parte che ha mosso la contestazione, se si tratti di prodotto soggetto ad ammasso.

Se il prodotto contestato non è soggetto all'ammasso, il controvalore della quantità contestata sarà depositato presso un Istituto di credito.»

MONASTERO ritira il proprio emendamento ed accetta quello proposto dall'onorevole La Loggia.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento La Loggia, che, salvo la numerazione da farsi

in sede di coordinamento della legge, costituirebbe l'articolo 12-bis.

(*E' approvato*)

Rinvia, quindi, il seguito della discussione alla successiva seduta pomeridiana.

Annunzio di interpellanza.

GENTILE, *segretario*, dà lettura della seguente interpellanza pervenuta alla Presidenza:

«I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore all'igiene ed alla sanità sulla inderogabile necessità della costruzione in Catania di un ospedale psichiatrico.»

CASTORINA, MONTEMAGNO, RUSSO, BONAJUTO

PRESIDENTE comunica che l'interpellanza testè letta sarà iscritta all'ordine del giorno, per essere svolta a suo turno.

La seduta termina alle ore 13,45.

La seduta è rinviate alle ore 18 dello stesso giorno, con il seguente ordine del giorno:

1. — Presa in considerazione delle seguenti proposte di legge di iniziativa parlamentare:

a) *Napoli*: «Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del D.L.G.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, concernente provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie» (165);

b) *Napoli*: «Applicazione nel territorio maggio 1947, n. 399, recante provvidenze della Regione Siciliana del D.L.P.S. 22 dicembre 1947, n. 1600, concernente modificazioni del D.L.G.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, recante provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie» (166);

c) *Germanà*: «Ripartizione proporzionale delle sovraimposte comunali sui terreni e sui fabbricati» (167);

d) *Adamo Domenico*: «Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati «Marsala» (168).

2. — Seguito della discussione dei disegni di legge:

a) «Provvedimenti in materia agricola per l'annata agraria 1947-48» (158);

b) «Modifiche al D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204» (133-A).

4. — Dimissioni dell'onorevole Pantaleone da componente della 6^a Commissione legislativa e sua eventuale sostituzione.

5. — Nomina di un membro ad integrazione dell'Alta Corte.

ALLEGATO

Risposte scritte ad interrogazioni.

CUSUMANO GELOSO. — *Al Presidente della Regione ed all'Assessore alle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti abbiano ritenuto adottare sulla situazione regionale dell'Ente nazionale protezione animali, situazione gravissima in Sicilia, in quanto ogni prezzo viene incamerato dal Governo centrale lasciando languire le stremate sezioni siciliane.» (Annunziata il 10 dicembre 1947)

RISPOSTA. — «Con la legge 11 aprile 1938, n. 612, fu istituito l'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali, sotto la vigilanza del Ministero dell'interno. In atto l'Ente è retto da un Commissario governativo nell'attesa che venga modificata la predetta legge istitutiva, la quale dispone che la carica del Presidente e quella dei Consiglieri vengano conferite con decreto reale e non elettiamente e che i componenti degli organi periferici vengano eletti dagli organi centrali.

Organì dell'Ente sono tutt'ora: l'Amministrazione centrale con un Presidente, un Consiglio centrale ed una Giunta esecutiva, le Sezioni provinciali e le Delegazioni comunali. Gli organi periferici hanno poi la facoltà di nominare delle guardie zoofile nei limiti degli organici e previa l'approvazione del Ministero dell'interno.

Compiti: a) provvedere alla protezione degli animali e concorrere alla difesa del patrimonio zootecnico, curando l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamenti rilevanti la materia; b) svolgere efficace propaganda di sana zoofilia e di pratica zootecnica.

Le entrate delle Sezioni provinciali e delle Delegazioni comunali sono costituite da: a) contribuzioni dei soci (delle quali una parte va alla Amministrazione centrale); b) rendita del patrimonio; c) rendite di donazioni e lasciti e contributi eventuali di Enti privati; d) eventuali contributi integrativi da parte dell'Amministrazione centrale dell'Ente; e) quota sull'ammontare delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni sulla protezione degli animali. Con tali

entrate si provvede alle spese necessarie per il funzionamento degli organi periferici ed il conseguimento dei loro fini, nonché per la concessione di premi agli agenti della forza pubblica ed alle guardie zoofile meritevoli.

In atto in Sicilia funzionano due sole sezioni, Palermo e Catania, che però difettano nella loro organizzazione perché molto danneggiate dalla guerra e, pare, non sufficientemente provviste di mezzi finanziari. L'Amministrazione centrale dell'Ente avrebbe dato rari ed insufficienti contributi. E' in conseguenza di ciò, nonché della mancata ricostituzione delle altre sezioni provinciali siciliane che l'attuale Commissario governativo della sezione di Palermo, Comm. Avv. G. Candia, ha proposto l'istituzione di un Ente siciliano per la protezione degli animali, indipendente dall'Ente nazionale, che consenta l'impiego nella Regione dei proventi dell'Assistenza zoofila locale e quindi una più intensa attività oltre che la migliore sistemazione degli Uffici e delle persone, ponendosi peraltro il nuovo Ente sotto la vigilanza ed in definitiva sotto la protezione finanziaria del Governo regionale. E' stato chiesto al riguardo il parere dell'Assessorato per la sanità e di quello per le finanze. Il primo si è espresso favorevolmente per la istituzione di un Ispettorato regionale «per la protezione animali», perché ciò meglio consentirebbe l'attuazione dei suoi compiti; il secondo, invece ha declinato la sua competenza perché i diritti percepiti dall'Ente N.P.A. si riscuotono sì dallo Stato nello stesso modo e nella stessa forma dei tributi erariali, salvo successivo versamento all'Ente ma non sono tributi erariali, nel qual caso soltanto l'Assessorato avrebbe potuto formulare proposte sull'argomento. La questione merita in verità un più approfondito esame e pertanto questa Presidenza, con lettera in data 9 corrente, ha richiesto al Ministero dello interno notizie tanto circa la ventilata voce di modifiche in corso alla legge del 1938, quanto circa eventuali provvedimenti per migliorare l'attività dell'Ente in Sicilia. Sarà solo successivamente possibile esaminare l'eventuale ac-

coglimento delle proposte avanzate dal Commissario governativo della sezione dell'Ente di Palermo.» (26 luglio 1948)

Il Presidente
ALESSI

PANTALEONE. — *Al Presidente della Regione.* — « Per sapere se è a conoscenza delle irregolarità commesse dal Sindaco di Villalba nella distribuzione dei tessili U.N.R.R.A. e quali provvedimenti intenda adottare ad evitare che si ripeta quanto si è già verificato l'anno scorso, che una regolare denuncia presso le autorità provinciali per fatti analoghi non ha avuto corso.» (Annunziata il 12 luglio 1948)

RISPOSTA. — « Da accertamenti eseguiti, è risultato che il Prefetto di Caltanissetta, a seguito delle doglianze mosse da V. S. On., in merito alla distribuzione dei tessili U. N. R. R. A. a Villalba, inviò subito nel predetto Comune un funzionario dell'Ufficio provinciale aiuti internazionali, il quale fece indire ed assistette alla riunione di quel Comitato comunale U.N.R.R.A. tessili. Non essendo stata definita la questione nella predetta riunione, il Prefetto ritenne opportuno inviare sul posto un Ispettore del Comitato U.N.R.R.A. tessili di Milano, il Sig. Vittorio Piazzola, il quale riferì che non tutte le assegnazioni erano state fatte con criteri di equità. Il predetto Ispettore, onde evitare che persistesse il giustificato malcontento, dispose che a Villalba venissero inviate altre 150 tessere in modo da integrare l'assegnazione per quei lavoratori che ne avevano beneficiato in misura troppo ridotta. Il Comitato comunale U.N.R.R.A. tessili di Villalba provvide, pertanto, a riesaminare le domande di 40 capi di famiglia, aumentando l'assegnazione, alla decurtazione dell'assegnazione per nove domande in contestazione e a fare restituire le tessere date ad

alcuni possidenti. Con ciò vennero a cessare i motivi delle doglianze. Nella riunione tenuta il 19 luglio c. m. il predetto Comitato conclude con la dichiarazione di tutti i componenti di essere totalmente soddisfatti della soluzione senza riserva alcuna.» (26 luglio 1948)

Il Presidente
ALESSI

CACCIOLA. — *Al Presidente della Regione.* — « Per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare per evitare i gravi ritardi con cui sono stati finora estesi alla Sicilia alcuni provvedimenti legislativi emessi dallo Stato su materie di competenza della Regione.» (Annunziata il 12 luglio 1948)

RISPOSTA. — « I ritardi verificatisi nell'estensione al territorio della Regione siciliana dei provvedimenti emessi dallo Stato su materie interessanti la Regione, sono dipesi dalla inevitabile lentezza che comporta la procedura dell'approvazione di ogni legge da parte dell'Assemblea. Per ovviare a tale inconveniente il Governo ha proposto, e l'Assemblea, come è noto, ha approvato, la legge 25 giugno 1948, che delega al Governo la potestà di recepire le leggi dello Stato su materie di competenza della Regione. In virtù di tale delega sono stati recepiti, con decreti in corso di registrazione: 1) - il D.L. 24 febbraio 1948, n. 114, sulla piccola proprietà contadina; 2) - il D.L.C.P.S. 5 settembre 1947, n. 1173, apportante modificazioni all'imposta di negoziazione; 3) - il D. L. 12 marzo 1948, n. 326, contenente norme integrative e transitorie in materia d'imposta e sovrapposta di negoziazione.» (26 luglio 1948)

Il Presidente
ALESSI